Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 marzo 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato Pag. 2115

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave trasporto « Etna » Pag. 2115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave cisterna « Sterope » Pag. 2115

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Montegrotto Terme Pag. 2116

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Decimomannu. Pag. 2116

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli della serie ordinaria « Arte italiana », aventi come soggetti opere di Andrea Delitio e Giuseppe Arcimboldi Pag. 2117

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.

Ricostituzione del comitato geologico . . Pag. 2118

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia belga di assicurazione « Royale belge », in Roma Pag. 2118

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chemiocillina » nelle preparazioni 6 ovaline vaginali e tubo da g 20 di pomata, della ditta Istituto scientifico delle Venezie - VIS farmaceutici S.a.s. di Peggion dott. Angelo & C., in Padova. (Decreto di revoca n. 5065/R) Pag. 2119

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stomopenicillina Eliovit » flacone × 5 cc da 1000 UO per g, nonchè della relativa serie flacone × 5 cc da 2000 UO per g e della relativa categoria 20 pastiglie, della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., in Brescia. (Decreto di revoca n. 5062/R). Pag. 2119

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1978 Pag. 2120

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1978.

Trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa F.lli Franchi S.n.c., in Prato. Pag. 2120

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Variante al programma di edilizia penitenziaria. Pag. 2120

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 marzo 1978.

Proroga della gestione commissariale del comune di Oria. Pag. 2121

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . . Pag. 2121

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977 . Pag. 2122

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977 . . . . Pag. 2123

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova . Pag. 2124

Vacanza delle cattedre di istituzioni di fisica teorica, di botanica e di petrografia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara. Pag. 2124

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari . . . . . . Pag. 2124

Vacanza delle cattedre di analisi matematica, di fisica generale, di matematiche elementari da un punto di vista superiore, di teoria delle funzioni e di fisica superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento . . . Pag. 2124

Vacanza delle cattedre di economia internazionale, di economia politica (base) e di politica economica e finanziaria (raddoppio) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli . . . . . Pag. 2124

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1272-AL ». Pag. 2124

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1247-AL ». Pag. 2124

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1235-AL ». Pag. 2124

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 608-AL ». Pag. 2124

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 615-AL ». Pag. 2125

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 617-AL ». Pag. 2125

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1248-AL ». Pag. 2125

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 95-NA ». Pag. 2125

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1221-AL ». Pag. 2125

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 621-AL ». Pag. 2125

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 623-AL ». Pag. 2125

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 630-AL ». Pag. 2125

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1231-AL ». Pag. 2125

Mnistero del tesoro:

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969 . . . . Pag. 2125

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2126

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso a dodici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo . . . . Pag. 2127

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1976 . . . . Pag. 2129

Ufficio medico provinciale di Ragusa: Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa . . . . Pag. 2130

Ospedale specializzato «C. Zonchello» di Nuoro: Concorso a due posti di primario tisiologo . . . . . Pag. 2130

Ospedale civile di Asola: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo della sezione di oculistica. Pag. 2130

Ospedale « In memoria dei caduti per la Patria » di Isola del Liri: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 2130

Ospedale « S. Spirito » di Casale Monferrato:

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale . . . . Pag. 2130

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale . . . . Pag. 2130

Ospedale « A. Di Summa » di Brindisi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2131

Ospedale « S. Anna » di Ronciglione: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2131

Riuniti ospedali « S. Maria della misericordia, S. Nicolò degli incurabili e P. Grocco » di Perugia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2131

Ospedale civico « SS. Trinità » di Termini Imerese: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . Pag. 2131

Ospedale civile di Torre Annunziata: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2131

Ospedale di Vignola: Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 2131

Ospedale « M. Bufalini » di Cesena: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2132

Ospedale maggiore di Lodi: Concorso ad un posto di direttore di farmacia . . . . Pag. 2132

Ospedale di Caserta: Concorso ad un posto di aiuto di medicina nucleare . . . . Pag. 2132

Ospedale di Civitanova Marche: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologia . . . . Pag. 2132

Ospedale « F. Petruccioli » di Pitigliano: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale . . . Pag. 2132

Ospedale « A. Angelucci » di Subiaco: Concorso ad un posto di primario ostetrico . . . . Pag. 2132

Ospedale di Legnago: Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale . . . . . Pag. 2132

Istituti ospedalieri di Trento: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2132

Ospedale « S. Maria del Prato » di Feltre: Concorso ad un posto di direttore di farmacia . . . . Pag. 2133

Ospedali riuniti del Vallo di Diano « L. Curto e SS. Annunziata » di Polla:

Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 2133

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2133

Ospedale civile di Mondovì:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 2133

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 2133

Ospedale di Tricase: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 2133

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 57.

Destinazione ad interventi straordinari della disponibilità di 10.400 milioni derivanti dallo spostamento della decorrenza di annualità relative alla concessione di contributi in conto interesse per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di enti locali . . . . Pag. 2134

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. 58.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 . . . . Pag. 2134

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1977, n. 59.

Interventi straordinari in agricoltura per gli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1977 ed aumento di alcune anticipazioni previste dalla legge regionale 6 settembre 1977, n. 47 . . . . Pag. 2134

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1977, n. 60.

Interventi per lavori urgenti di pubblico interesse, in dipendenza di alluvioni, piene e frane ed altri eventi naturali di carattere eccezionale. Recupero di somme stanziate . . . . Pag. 2135

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1977, n. 61.

Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di servizi di linea in dipendenza dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotranvieri, con integrazione e modifica della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56 . . . . Pag. 2135

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 8 marzo 1978, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis La Corte il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Venezuela a Roma.

(2413)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave trasporto « Etna ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1962, pubblicato nel Giornale ufficiale M.M., annata 1962, dispensa n. 6, dal quale risulta che l'unità, proveniente dalla Marina U.S.A. col nominativo « Whitley », è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 19 febbraio 1962;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5970 in data 31 ottobre 1977 del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave trasporto « Etna », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 104

(2129)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1977.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave cisterna « Sterope ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1959, pubblicato nel Giornale ufficiale M.M., annata 1959, dispensa n. 13, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 10 agosto 1959;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5969 in data 31 ottobre 1977 del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave cisterna « Sterope », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1977.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 103

(2130)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Montegrotto Terme.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montegrotto Terme (Padova), sorto dalle elezioni del 18 novembre 1973, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1977.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1976 — entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964 — la sezione di Padova del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 157 del 14 marzo 1977, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 25 e 26 marzo 1977, in prima e seconda convocazione, per deliberare il bilancio stesso (il cui schema era stato approvato dalla giunta municipale) assegnando, nel contempo, il termine del 9 aprile 1977, per provvedere a tale adempimento, a scanso delle misure di rigore previste dal citato art. 4 della legge n. 964 del 1969.

Il consiglio comunale, riunitosi per ben tre volte (il 25 marzo ed il 1° e 6 aprile 1977) non riusciva a deliberare il bilancio; anzi nell'ultima seduta decideva, con quindici voti favorevoli e uno contrario, di non procedere all'esame di detto documento contabile.

L'organo regionale di controllo, allora, con atto n. 247 del 18 aprile 1977, provvedeva alla nomina di un commissario *ad acta* che, con deliberazione n. 42 del 20 aprile 1977, approvava il bilancio di previsione per il 1977 del comune di Montegrotto Terme in sostituzione del consiglio comunale inadempiente.

Il prefetto di Padova, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si è verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, di cui ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella fattispecie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Montegrotto Terme rimasto carente, malgrado la diffida e le varie sedute all'uopo tenute, in ordine al bilancio del 1977 che è stato, poi, approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 1° luglio 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montegrotto Terme (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Morra.

Roma, addì 27 febbraio 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Montegrotto Terme (Padova) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 1° luglio 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montegrotto Terme (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Morra è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso. Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1978

LEONE

COSSIGA

(2330)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Decimomannu.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Decimomannu (Cagliari), eletto nella consultazione elettorale del 15 giugno 1975, non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Le riunioni del 2 e 8 giugno 1977 riuscivano infruttuose ai fini dell'elezione degli organi esecutivi dell'ente.

Il prefetto con decreto 13 giugno 1977, formalmente notificato ai singoli consiglieri, provvedeva, alla convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 16 e 20 giugno 1977, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per la elezione del sindaco e della giunta municipale.

Tale tentativo non aveva esito positivo in quanto entrambe le riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, allo scopo, allora, di porre il civico ente di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un obbligo di legge, con decreto 22 giugno 1977, notificato ai singoli consiglieri, provvedeva alla riconvocazione del consiglio comunale di Decimomannu per i giorni 24 e 27 giugno 1977, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta e con l'espressa avvertenza ai singoli consiglieri che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Anche tali riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, giudicando ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità della rappresentanza elettiva a provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente e considerato che la conseguente paralisi funzionale è di grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto la summenzionata amministrazione comunale, nonostante la diffida del prefetto, non è riuscita a provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari d'amministrazione dell'ente.

Lo scioglimento del consiglio comunale di Decimomannu, invero, si appalesa come l'unica misura idonea a porre fine ad una crisi di fondo — che non appare suscettibile di alcuna positiva evoluzione da parte dello stesso consiglio comunale — dovuta essenzialmente alla mancanza in seno a quel consesso di un'efficiente maggioranza capace di consentire la ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione, con grave pregiudizio per gli interessi del civico ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 ottobre 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Decimomannu (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giorgio Fadda.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Decimomannu (Cagliari) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 2 ottobre 1977.

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Decimomannu (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giorgio Fadda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1978

LEONE

COSSIGA

(2329)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli della serie ordinaria « Arte italiana », aventi come soggetti opere di Andrea Delitio e Giuseppe Arcimboldi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, L'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1977, di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui due appartenenti alla serie « Arte italiana », aventi come soggetti opere di Andrea Delitio e Giuseppe Arcimboldi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1417 del 27 luglio 1977;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 170, due francobolli della serie ordinaria dedicata all'« Arte italiana », di cui il primo avente come soggetto un affresco di Andrea Delitio e il secondo un dipinto di Giuseppe Arcimboldi.

Detti francobolli sono stampati su carta fluorescente, non filigranata, in calcografia ed offset; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; colori: policromia (un colore calcografico e tre colori offset).

Le vignette dei due francobolli riproducono, nell'ordine, le seguenti opere:

la « Giustizia », affresco allegorico di Andrea Delitio, eseguito per la decorazione del duomo di Atri. Nella cornice è posta, in alto, la leggenda « ANDREA DELITIO SEC. XV »; a destra, verticalmente, la leggenda: « LA GIUSTIZIA - CATTEDRALE DI ATRI »;

l'« Inverno », dipinto ad olio di Giuseppe Arcimboldi, conservato nel museo di Vienna. Nella cornice è posta, in alto, la leggenda « G. ARCIMBOLDI 1527 CA. - 1593 »; a destra, verticalmente, la leggenda: « L'INVERNO ».

Completano i due francobolli la parola « ITALIA », riportata entro le vignette — in basso, nel francobollo dedicato a Delitio; in alto, verticalmente a destra, nel

francobollo dedicato ad Arcimboldi — e la indicazione del valore « L. 170 », anch'esso entro le vignette — in basso, a destra nel primo francobollo, a sinistra nel secondo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARRINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1978
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 137

(1905)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1977.
Ricostituzione del comitato geologico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, che istituisce il comitato geologico;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974, registro n. 12, foglio n. 238, con il quale è stato costituito il comitato geologico per il triennio 8 luglio 1974-7 luglio 1977;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto comitato geologico;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministro per la pubblica istruzione e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato geologico è così costituito:

a) Finetti prof. Icilio, direttore dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste; Radina prof. Bruno, ordinario di geologia applicata nell'Università di Bari; Salvadori prof. Ilio, ordinario di prospezione geomineraria nell'Università di Cagliari, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

b) Martinis prof. Bruno, ordinario di geologia nell'Università di Milano; Malaroda prof. Roberto, ordinario di geologia nell'Università di Torino; Mancini prof. Fiorenzo, ordinario di geologia applicata nell'Università di Firenze; Galli prof. Mario, ordinario di petrografia nell'Università di Genova; Zanettin prof. Bruno, ordinario di petrografia nell'Università di Padova, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;

c) Rossi ing. Filippo, delegato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) Morgetano dott. Fernando, direttore generale delle miniere;

e) Iacobacci prof. Alfredo, capo del servizio geologico;

f) Ingravalle dott. Antonio, capo del servizio chimico delle miniere;

g) Azzaroni ing. Adelmano, direttore dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi;

h) Santini ing. Silvano, vice direttore generale delle miniere;

i) Fois dott. Vittorio e Mittempergher prof. Mario, esperti.

Art. 2.

Il prof. Bruno Martinis e il prof. Fiorenzo Mancini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del comitato.

Art. 3.

I membri del comitato durano in carica fino alla data del 26 ottobre 1980. Si osservano i divieti di corrispondere indennità e/o gettoni di presenza, di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 13 *Industria, foglio n.* 156

(2169)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.
Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia belga di assicurazione « Royale belge », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia belga di assicurazioni « Royale belge », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana senza visita medica, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e del 16 maggio 1964, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia belga di assicurazioni « Royale belge », con sede in Roma.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2178)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Chemiocillina » nelle preparazioni 6 ovaline vaginali e tubo da g 20 di pomata, della ditta Istituto scientifico delle Venezie - Vis farmaceutici S.a.s. di Peggion dott. Angelo & C., in Padova. (Decreto di revoca n. 5065/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 luglio 1954, 25 luglio 1955, 15 agosto 1968 e 20 ottobre 1972, con i quali venne registrata al n. 9152 la specialità medicinale denominata « Chemiocillina » nelle preparazioni 8 compresse, flacone × g 60 di sciroppo, 6 supposte da 100.000 UO, 2 supposte da 500.000 UO, 6 ovaline vaginali, tubo da g 30 di pomata e tubo da g 20 di pomata, a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie - Vis farmaceutici S.a.s. di Peggion dott. Angelo & C., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visti i decreti di revoca n. 3511/R del 29 settembre 1961, n. 4358/R del 29 novembre 1973 e n. 4469/R del 9 dicembre 1975, con i quali sono state revocate, in seguito a rinuncia della ditta interessata, le preparazioni 6 supposte da UO 100.000, 2 supposte da UO 500.000, tubo da 30 g di pomata, 8 compresse e flacone da g 60 di sciroppo;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nelle restanti preparazioni della suddetta specialità medicinale, contenenti Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso delle stesse possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto pertanto che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Chemiocillina » nelle preparazioni 6 ovaline vaginali e tubo da g 20 di pomata, registrata al n. 9152, in data 21 luglio 1954, 25 luglio 1955, 15 agosto 1968 e 20 ottobre 1972, a nome della ditta Istituto scientifico delle Venezie - Vis farmaceutici S.a.s. di Peggion dott. Angelo & C., con sede in Padova, viale dell'Industria, 54.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1850)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Stomopenicillina Eliovit » flacone × 5 cc da 1000 UO per g, nonchè della relativa serie flacone × 5 cc da 2000 UO per g e della relativa categoria 20 pastiglie, della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., in Brescia. (Decreto di revoca n. 5062/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 ottobre 1954 e 9 giugno 1965, con i quali vennero registrate ai numeri 9382, 9382/1 e 9382/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Stomopenicillina Eliovit » flacone × 5 cc da 1000 UO per g nonché la relativa serie flacone × 5 cc da 2000 UO per g e la relativa categoria 10 e 20 pastiglie, a nome della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., con sede in Brescia, via Marsala, 31/C (già in Brescia, via Cremona, 18), prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4392/R del 21 giugno 1974, con il quale venne revocata la registrazione della preparazione 10 pastiglie del prodotto suddetto in seguito a rinuncia della ditta interessata;

Considerato che sulla base delle nuove conoscenze scientifiche nella suddetta specialità medicinale, contenente Penicillina G per uso topico, il rapporto tra gli effetti collaterali riscontrati e l'attività terapeutica appare nettamente sfavorevole e che con l'uso del prodotto stesso possano verificarsi fenomeni allergici, con il rischio di reazioni talvolta di grave entità, legate ad un fenomeno di sensibilizzazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Stomopenicillina Eliovit » flacone × 5 cc da 1000 UO per g nonché della relativa serie flacone × 5 cc da 2000 UO per g e della relativa categoria 20 pastiglie registrate rispettivamente ai numeri 9382, 9382/1 e 9382/A, in data 13 ottobre 1954 e 9 giugno 1965, a nome della ditta Laboratori Eliovit S.a.s., con sede in Brescia, via Marsala, 31.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1847)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Roma;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Roma, approvato con decreto ministeriale 22 aprile 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, formulata con deliberazione n. 547 del 20 dicembre 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Roma per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Cherubini rag. Renato;
2) Vettese dott. Renato;
3) Agostinelli Nello;
4) Bondì Maurizio;
5) Bondolfi Edoardo;
6) Carli per. ind. Gastone;
7) Serafini Giovanni.

Membri supplenti:

1) Chinzari Bernardino;
2) De Petris Augusto;
3) Rambuffetti Gustavo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1978.

Trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa F.lli Franchi S.n.c., in Prato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, sulla ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228;

Vista la legge 24 maggio 1976, n. 350, di conversione del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze a favore dell'industria e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 1344 del 18 gennaio 1978, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato approvato il piano di ristrutturazione aziendale presentato dall'impresa F.lli Franchi S.n.c., con sede in Prato, relativo alle unità produttive di Prato, Firenze e Pistoia;

Vista l'istanza con la quale l'impresa suddetta richiede il trattamento di integrazione salariale in favore di alcuni dipendenti sospesi o lavoranti ad orario ridotto a causa dell'attuazione del piano di ristrutturazione;

Visto l'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Considerata pertanto la necessità di integrare il citato decreto interministeriale n. 1344;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 1344 in data 18 gennaio 1978 indicato in premessa, ha efficacia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101.

Art. 2.

Il decreto ministeriale n. 1344, integrato dal presente provvedimento, è sostitutivo del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di cui all'art. 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste dalla legge stessa e sue modifiche e integrazioni.

Il trattamento previsto decorre dal 19 settembre 1977 ed avrà la durata di nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1978

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

(2337)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Variante al programma di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Premesso che occorre procedere a lavori di ripristino nella casa circondariale di Milano causati da eventi straordinari;

Premesso che con il suddetto decreto interministeriale 4 novembre 1977 è stata accantonata la complessiva somma di lire 2 miliardi (L. 500.000.000 per il 1977 e L. 1.500.000.000 per il 1978) per gli interventi previsti dall'art. 8 della citata legge 1° luglio 1977, n. 404;

Considerato che l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della suddetta casa circondariale di Milano riveste carattere di urgenza per conferire alla medesima l'indispensabile funzionalità e sicurezza;

Considerato che per l'esecuzione dei suddetti lavori è previseta una spesa di L. 1.200.000.000 e che la stessa trova capienza sulla disponibilità di L. 2.000.000.000 come precisato in premessa;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa atteso che i lavori in questione rientrano nel dettato dell'art. 8 della legge 1° luglio 1977, n. 404;

Decreta:

Per la ristrutturazione della casa circondariale di Milano viene stanziata la somma di L. 1.200.000.000; la rimanenza di L. 800.000.000 resta a disposizione per gli interventi previsti dall'art. 8 della legge 1° luglio 1977, n. 404.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(2477)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 8 marzo 1978.
Proroga della gestione commissariale del comune di Oria.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1977 è stato sciolto il consiglio comunale di Oria ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di quel comune il direttore di sezione di ragioneria rag. Arnaldo Guido

Nel corso della gestione straordinaria il commissario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione numerosi problemi di carattere urgente.

Si rende, peraltro, necessaria la prosecuzione dell'attività del commissario al fine di consentire il perfezionamento delle procedure per la soluzione di importanti provvedimenti che interessano vari settori della civica azienda.

Pertanto, si appalesa indispensabile prorogare, per i suesposti motivi di ordine amministrativo, la gestione commissariale di cui trattasi, ai sensi del disposto dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Brindisi, addì 8 marzo 1978

Il prefetto: NEGRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1977, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Oria e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di quel comune il direttore di sezione di ragioneria rag. Arnaldo Guido;

Considerato che, approssimandosi la scadenza del termine stabilito per la durata delle gestioni straordinarie dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, si rende necessario, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, prorogare la predetta gestione commissariale;

Viste le norme sopracitate;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Oria affidata al direttore di sezione di ragioneria rag. Arnaldo Guido è prorogata, a termine di legge, per i motivi di cui alle premesse.

Brindisi, addì 8 marzo 1978

Il prefetto: NEGRI

(2341)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni
pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 255/78 del consiglio, del 7 febbraio 1978, per il mantenimento del regime di importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 256/78 del consiglio, del 7 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 114/77, relativo al regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di Singapore.

Regolamento (CEE) n. 257/78 della commissione, dell'8 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 258/78 della commissione, dell'8 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 259/78 della commissione, dell'8 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 260/78 della commissione, dell'8 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 261/78 della commissione, dell'8 febbraio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Raccomandazione n. 262/78/CECA della commissione, del 7 febbraio 1978, relativa all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio per talune lamiere di ferro o di acciaio originarie della Polonia.

Raccomandazione n. 263/78/CECA della commissione, del 7 febbraio 1978, relativa all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio per taluni profilati di ferro o di acciaio semplicemente laminati o estrusi a caldo, originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 264/78 della commissione, dell'8 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 39 *del* 9 *febbraio* 1978.

(37/C)

Regolamento (CEE) n. 266/78 della commissione, del 9 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 267/78 della commissione, del 9 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 268/78 della commissione, del 9 febbraio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

Regolamento (CEE) n. 269/78 della commissione, del 9 febbraio 1978, che aggiunge le semole e i semolini di frumento alla lista dei prodotti trasformati ai quali si applica il regime di pagamento anticipato delle restituzioni.

Regolamento (CEE) n. 270/78 della commissione, del 9 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 990/72 relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 271/78 della commissione, del 9 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 40 *del* 10 *febbraio* 1978.

(38/C)

Regolamento (CEE) n. 272/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Regolamento (CEE) n. 273/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 274/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 275/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 276/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto

Regolamento (CEE) n. 277/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 278/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, relativo alla fornitura di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 279/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/77 relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 280/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che proroga la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a norma dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 2320/74.

Regolamento (CEE) n. 281/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti compresi nella voce tariffaria 19.04.

Regolamento (CEE) n. 282/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che fissa nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 516/77.

Regolamento (CEE) n. 283/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, relativo agli importi compensativi monetari e agli importi differenziali applicabili in funzione dell'andamento del franco francese.

Regolamento (CEE) n. 284/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 285/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 286/78 della commissione, del 10 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 41 *dell'*11 *febbraio* 1978.

(39/C)

Regolamento (CEE) n. 265/78 del consiglio, del 7 febbraio 1978, che subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi ad un regime comune di autorizzazione e di limitazione quantitativa.

Pubblicato nel n. L 42 *dell'*11 *febbraio* 1978.

(40/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 6 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Gorizia:	
Cormons	497.828.000
Dolegna del Collio	11.017.000
S. Floriano del Collio	20.795.000
Provincia di Pordenone:	
Andreis	16.932.000
Arba	21.932.000
Arzene	12.781.000
Aviano	72.022.000
Barcis	6.316.000
Budoia	25.578.000
Caneva	25.566.000
Castelnovo del Friuli	74.577.000
Cavasso Nuovo	3.192.000
Cimolais	17.220.000
Claut	38.401.000
Clauzetto	36.079.000
Cordenons	38.550.000
Fanna	1.951.000
Fontanafredda	61.001.000
Frisanco	36.032.000
Maniago	79.861.000
Meduno	33.877.000
Montereale Valcellina	42.155.000
Pinzano al Tagliamento	16.897.000
Polcenigo	31.342.000
Porcia	95.536.000
Roveredo in Piano	6.400.000
Sacile	86.985.000
S. Giorgio della Richinvelda	34.440.000
San Martino al Tagliamento	15.281.000
San Quirino	29.009.000
Spilimbergo	89.781.000
Tramonti di Sopra	37.933.000
Tramonti di Sotto	48.363.000
Travesio	2.978.000
Valvasone	21.261.000
Vito d'Asio	56.791.000
Provincia di Udine:	
Amaro	27.466.000
Ampezzo	12.327.000
Arta Terme	86.784.000
Artegna	88.075.000
Attimis	65.860.000

	Lire
Basiliano	20.259.000
Bordano	85.531.000
Buja	131.733.000
Buttrio	10.221.000
Campoformido	34.823.000
Cassacco	37.309.000
Cavazzo Carnico	44.767.000
Cercivento	32.025.000
Chiusaforte	51.584.000
Cividale del Friuli	70.743.000
Colloredo di Monte Albano	51.546.000
Comeglians	21.557.000
Corno di Rosazzo	8.336.000
Coseano	27.763.000
Dignano	23.647.000
Dogna	48.723.000
Drenchia	73.672.000
Enemonzo	24.908.000
Faedis	107.227.000
Fagagna	28.475.000
Flaibano	13.091.000
Forgaria nel Friuli	33.246.000
Forni di Sopra	50.762.000
Forni di Sotto	23.477.000
Gemona del Friuli	367.728.000
Grimacco	52.523.000
Lauco	23.387.000
Lestizza	18.626.000
Ligosullo	5.340.000
Lusevera	68.936.000
Majano	128.415.000
Malborghetto Valbruna	29.269.000
Manzano	22.590.000
Martignacco	56.176.000
Mereto di Tomba	31.524.000
Moggio Udinese	77.285.000
Moimacco	3.790.000
Montenars	49.546.000
Moruzzo	9.536.000
Osoppo	100.801.000
Ovaro	40.601.000
Pagnacco	8.665.000
Paluzza	20.000.000
Paularo	20.955.000
Pavia di Udine	35.625.000
Pontebba	22.669.000
Povoletto	132.386.000
Pulfero	37.381.000
Pradamano	7.248.000
Prato Carnico	43.854.000
Preone	28.052.000
Premariacco	9.727.000
Prepotto	33.839.000
Ragogna	65.011.000
Ravascletto	35.448.000
Raveo	12.655.000
Reana del Roiale	118.715.000
Remanzacco	51.343.000
Resia	168.205.000
Resiutta	5.797.000
Rigolato	25.486.000
Rive d'Arcano	54.000.000
S. Daniele del Friuli	58.673.000
S. Pietro al Natisone	15.008.000
S. Vito di Fagagna	7.415.000
Sauris	37.603.000
Savogna	32.123.000
Sedegliano	24.646.000
Socchieve	29.528.000
Stregna	9.999.000
Taipana	66.711.000
Tarcento	167.281.000
Tavagnacco	49.172.000
Tolmezzo	130.645.000
Torreano	24.321.000
Trasaghis	93.950.000
Treppo Carnico	20.792.000
Treppo Grande	19.983.000
Tricesimo	91.796.000
Venzone	104.048.000
Verzegnis	26.153.000
Zuglio	21.998.000

Con decreto ministeriale 7 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pistoia:	
Abetone	57.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 10 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bari:	
Poggiorsini	6.150.000
Provincia di Campobasso:	
Mafalda	7.000.000
Provincia di Catanzaro:	
Soverato	147.600.000
Provincia di Cremona:	
Derovere	3.590.000
Provincia di Mantova:	
Carbonara di Po	8.570.000
Provincia di Pavia:	
Tromello	15.290.000
Provincia di Pescara:	
Farindola	19.900.000

Con decreti ministeriali 10 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Santa Maria Capua Vetere	753.100.000
Provincia di Napoli:	
Pozzuoli	882.800.000
Provincia di Salerno:	
Pagani	608.000.000

Con decreti ministeriali 10 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Pagani	394.300.000
Provincia di Venezia:	
Chioggia	892.900.000

Con decreti ministeriali 11 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Matera:	
Pomarico	47.400.000
Provincia di Potenza:	
San Costantino Albanese	17.050.000

(Da 1165/M a 1302/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Padova è vacante la cattedra di entomologia agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2345)

Vacanza delle cattedre di istituzioni di fisica teorica, di botanica e di petrografia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematcihe, fisiche e naturali dell'Università di Ferrara sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di fisica teorica;
2) botanica;
3) petrografia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2346)

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2347)

Vacanza delle cattedre di analisi matematica, di fisica generale, di matematiche elementari da un punto di vista superiore, di teoria delle funzioni e di fisica superiore presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica;
2) fisica generale;
3) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
4) teoria delle funzioni;
5) fisica superiore,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2349)

Vacanza delle cattedre di economia internazionale, di economia politica (base) e di politica economica e finanziaria (raddoppio) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia internazionale;
2) economia politica (base);
3) politica economica e finanziaria (raddoppio),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2348)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1272-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Con-Val » di Conte Arno, in Valenza, via Mazzini, 53, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1272-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1763)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1247-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Valentini & Galdiolo, in Valenza, via Luigi Galvani, 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1247-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1765)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 1235-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bernini & Nobili, in Valenza, via Romita, 5/A, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1235-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1766)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 608-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta De Regibus Franco, in S. Salvatore Monferrato, via Panza, 47, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 608-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1923)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 615-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Scalcabarozzi Giuseppe, in Valenza, piazza Verdi, 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 615-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1926)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 617-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Verona Vincenzo, in Valenza, viale B. Cellini, 52, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 617-AL » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1927)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1248-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Staurino, in Valenza, viale Cellini, 23, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1248-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1764)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 95-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Apa Giovanni » di M. & G. Pannaccione Apa - S.r.l., in Torre del Greco, via Enrico De Nicola, 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 95-NA » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Napoli.

(1755)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1221-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Capuzzi Giovanni, in Valenza, via XII Settembre, 51, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1221-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1748)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 621-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Milano Piero & C. S.n.c., in S. Salvatore Monferrato, via Frascarolo, 30, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 621-AL » ha dichiarato che tredici punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1928)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 623-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rigari Tiziano, in S. Salvatore Monferrato, via S. Vincenzo, 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 623-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1929)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 630-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Ficalbi & Litta, in Valenza, viale Vicenza, 14, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 630-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1930)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 1231-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Bettonte, in S. Salvatore Monferrato, via Marconi, 74, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1231-AL » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(1767)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 22 aprile 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle otto serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Il successivo giorno 24, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto all'ottava estrazione di tre serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2344)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 16 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	857,10	857,10	857 —	857,10	—	857,10	857 —	857,10	857,10	857,10
Dollaro canadese	763,10	763,10	763,40	763,10	—	763,10	763 —	763,10	763,10	763,10
Franco svizzero	451,76	451,76	451,20	451,76	—	451,76	451,15	451,76	451,76	451,75
Corona danese	153,20	153,20	153,15	153,20	—	153,20	153,19	153,20	153,20	153,20
Corona norvegese	161,62	161,62	161,60	161,62	—	161,72	161,60	161,62	161,62	161,60
Corona svedese	185,83	185,83	185,90	185,83	—	185,83	185,84	185,83	185,83	185,80
Fiorino olandese	394,79	394,79	394,60	394,79	—	391,66	394,15	394,79	394,79	394,75
Franco belga	27,078	27,078	27,06	27,078	—	27,07	27,065	27,078	27,078	27,07
Franco francese	182,68	182,68	182,65	182,68	—	182,68	182,81	182,68	182,68	182,65
Lira sterlina	1638,40	1638,40	1637 —	1638,40	—	1638,40	1637,65	1638,40	1638,40	1638,40
Marco germanico	421,10	421,10	421,30	421,10	—	421,10	421,40	421,10	421,10	421,10
Scellino austriaco	58,45	58,45	58,52	58,45	—	58,45	58,47	58,45	58,45	58,45
Escudo portoghese	21 —	21 —	21,10	21 —	—	21 —	21 —	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola	10,755	10,755	10,74	10,755	—	10,75	10,75	10,755	10,755	10,75
Yen giapponese	3,695	3,695	3,695	3,695	—	3,69	3,695	3,695	3,695	3,69

Media dei titoli del 16 marzo 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	—
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Ricostruzione)	—
» 5 % (Città di Trieste)	—
» 5 % (Beni esteri)	—
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50 % » » 1968-83	—
» 5,50 % » » 1969-84	—
» 6 % » » 1970-85	—
» 6 % » » 1971-86	—
» 6 % » » 1972-87	—
» 9 % » » 1975-90	—
» 9 % » » 1976-91	—
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	—
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	—
» » » 5,50 % 1979	—
» » » 14 %	—
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	—
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	—
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	—
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	—
» poliennali 7 % 1978	—
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	—
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	—
» » 9 % 1980	—
» » 10 % 1981	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 marzo 1978

Valuta	
Dollaro USA	857,05
Dollaro canadese	763,05
Franco svizzero	451,455
Corona danese	153,195
Corona norvegese	161,61
Corona svedese	185,835
Fiorino olandese	394,47
Franco belga	27,071
Franco francese	182,745
Lira sterlina	1638,025
Marco germanico	421,25
Scellino austriaco	58,46
Escudo portoghese	21 —
Peseta spagnola	10,752
Yen giapponese	3,695

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dodici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale, della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 29 gennaio 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno nei giorni 10 e 11 *maggio* 1978 *presso l'Accademia navale.*

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in economia aziendale; economia e commercio; giurisprudenza; scienze coloniali; scienze economiche; scienze economiche-bancarie; scienze delle preparazioni alimentari; scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche ed economiche; scienze economiche marittime; scienze politiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver oltrepassato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i 28 anni di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m 1,65 ed a m 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottopiche decimali internazionali alla distanza di metri 5, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 10/10;
visus monoculare = 4/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore a 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia e l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente a 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di Holmegreen, deve essere assolutamente normale e così pure deve essere la funzione auditiva.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medisima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 3, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267) costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare (ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra loro purché il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del banbo di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonché la data e l'istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere facoltative nelle quali desidera sostenere il colloquio;

h) il recapito dell'interessato e, se diverso, quello della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere un ita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta legale sulla quale il candidato, deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5. L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CM).

Membri:

due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CM) ed un ufficiale superiore (CM);

un ufficiale superiore dello stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla commissione, con voto, professori civili delle materie di grado universitario per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia di programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti iscritti nella Raccolta ufficiale, che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere l'elevazione dei limiti di età, e che possano aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito, devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra citate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino all'età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dieci mesi.

Art. 13.

Copia della presente notificazione con il programma di esame annesso potrà essere richiesta al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1978
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 378

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO - RUOLO NORMALE.

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte (1)		
1	Diritto amministrativo . . .	ore otto	3
2	Economia politica	ore otto	3
	Colloquio (2)		
3	Istituzioni di diritto privato . .	minuti 15	3
4	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	minuti 20	3
5	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	minuti 10	2
6	Nozioni di diritto e procedura penale	minuti 10	1
7	Economia politica	minuti 15	3
8	Lingua estera facoltativa (3) . .	minuti 15	—

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle materie che costituiscono oggetto delle prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) I candidati possono chiedere di sostenere il colloquio su una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Il candidato deve leggere i testi della lingua o delle lingue prescelte correttamente e con buona pronunzia, deve tradurre correttamente dei brani sia in italiano che dall'italiano. Al candidato che superi una prova di una lingua estera si aggiunge al punto medio degli esami espresso in ventesimi, un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, sia 10, 14, 18 o più di 18.

Per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio delle prove pur sommandosi a quello delle altre, influirà esclusivamente sulla graduatoria dei vincitori.

Modello di domanda
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1° Divisione - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . .) il . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . residente a (1) . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato militare marittimo, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano; di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2); di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3) . . .; di non aver riportato condanne penali, nè avere procedimenti penali in corso (4); di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università o istituto superiore . . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . . . .; di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere i colloqui facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere . . . .

Allego una fotografia su carta legale con firma autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

(1) Luogo di residenza: qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(2433)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di nefrologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Schena Francesco Paolo, nato a Foggia il 24 marzo 1940 . . . . . . punti 90 su 100
2. Ruggieri Giancarlo, nato a Roma il 3 giugno 1935 . . . . . . » 85 »
3. Grasso Antonio, nato a Botrugno (Lecce) 1° maggio 1938 . . . . » 79 »
4. Palestri Ubaldo, nato a Darfo (Brescia) il 16 luglio 1941 . . . . . . » 78 »
5. Gilli Giulio, nato a Sanremo il 21 dicembre 1939 . . . . . . » 75 »
6. Sparano Giovanni, nato a Casoca di Caserta l'11 marzo 1938 . . . . . » 71 »
7. Scoppa Filippo, nato a Napoli il 19 marzo 1940 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2397)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Cammissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 515 del 7 febbraio 1977, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso e Modica;

Visto il successivo decreto n. 248 del 20 gennaio 1978, con il quale dal predetto bando è stato stralciato il posto di ufficiale sanitario del comune di Modica;

Ritenuto di dover costituire la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, dell'ordine dei medici della provincia di Ragusa, della prefettura e dei sindaci interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Agata prof. Angelo, direttore della prima clinica medica dell'Università di Catania;

Giammanco prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Catania;

Galia dott. Concetto, primo dirigente medico del Ministero della sanità, medico provinciale di Catania;

Campo dott. Salvatore, direttore di sezione della prefettura di Ragusa;

Puglisi dott. Rosario, ufficiale sanitario del comune di Ragusa.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Michele Ottaviano, consigliere in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ragusa.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esami non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, della regione siciliana e sarà inoltre affisso per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Ragusa, della prefettura e dei comuni interessati.

Ragusa, addì 30 gennaio 1978

Il medico provinciale: RANDAZZO

(2508)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. ZONCHELLO» DI NUORO

Concorso a due posti di primario tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Nuoro.

(983/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo della sezione di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(995/S)

OSPEDALE «IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA» DI ISOLA DEL LIRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isola del Liri (Frosinone).

(986/S)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(999/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1000/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di chirurgia generale addetto al servizio di astanteria e pronto soccorso;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(991/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI RONCIGLIONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(988/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione neonatale;

un posto di assistente della clinica ortopedica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(990/S)

OSPEDALE CIVICO « SS. TRINITA' » DI TERMINI IMERESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(989/S)

OSPEDALE CIVILE DI TORRE ANNUNZIATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

due posti di aiuto di medicina generale (di cui uno con specializzazione in cardiologia);

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Torre Annunziata (Napoli).

(987/S)

OSPEDALE DI VIGNOLA

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Il vincitore del concorso dovrà essere disponibile per una eventuale utilizzazione anche presso altri enti ospedalieri o nei presidi sanitari del territorio, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vignola (Modena).

(982/C)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dermatologo;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(1022/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(979/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(985/S)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(996/S)

OSPEDALE « F. PETRUCCIOLI » DI PITIGLIANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pitigliano (Grosseto).

(978/S)

OSPEDALE « A. ANGELUCCI » DI SUBIACO

Concorso ad un posto di primario ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(984/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(980/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto chirurgo e un posto di assistente addetto alla divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di chirurgia ed ortopedia pediatrica del centro « Angeli Custodi ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(993/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(981/S)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO « L. CURTO E SS. ANNUNZIATA » DI POLLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di urologia;
un posto di aiuto di pneumologia e broncopneumologia;
un posto di aiuto di endocrinologia;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di nefrologia;
un posto di aiuto di malattie infettive;
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia;
due posti di aiuto di chirurgia generale;
tre posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e due posti di assistente di geriatria;
un posto di aiuto e due posti di assistente di neurologia;
un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di odontostomatologia;
due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(997/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di dermosifilopatia;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente di radiologia;
due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ad eccezione del posto di assistente di dermosifilopatia che scade alle ore 12 del trentesimo giorno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(998/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente del centro antidiabetico della divisione di medicina generale;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(1001/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è elevato a tre);
un posto di assistente di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a tre);
un posto di assistente di pediatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondovì (Cuneo).

(1002/S)

OSPEDALE DI TRICASE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di pediatria;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di aiuto della divisione di ortopedia;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto per il servizio di anestesia;
un posto di aiuto per il servizio di analisi;
un posto di aiuto per il servizio di radiologia;
un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente della divisione di oculistica;
un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricase (Lecce).

(992/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. **57.**

Destinazione ad interventi straordinari della disponibilità di 10.400 milioni derivanti dallo spostamento della decorrenza di annualità relative alla concessione di contributi in conto interesse per l'esecuzione di opere pubbliche da parte di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegno iscritti ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, nei capitoli 1118, 1148, 1154, 1308, 1314, 1317 e 1367/2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 è trasferita dall'anno finanziario 1976 all'anno finanziario 1978. La scadenza dell'ultima annualità derivante dai limiti di impegno è conseguentemente trasferita all'anno 2011.

Art. 2.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegno iscritti, ai sensi della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, nei capitoli 1172, 1214 e 1221 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 è trasferita all'anno finanziario 1978 fino alla concorrenza del rispettivo importo complessivo di L. 386.250.000, di L. 1.393.714.220 e di L. 2.074.920.000. La scadenza dell'ultima annualità, è conseguentemente trasferita all'anno 2011.

La decorrenza della terza annualità derivante dai limiti di impegno di cui al precedente comma è trasferita all'anno finanziario 1978 per gli importi rispettivamente, di L. 13.750.000, di L. 6.285.780 e di L. 25.080.000, in corrispondenza delle erogazioni effettuate a carico dei capitoli medesimi nel bilancio per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli 1172, 1214, 1114 del bilancio per l'anno finanziario 1976. La scadenza dell'ultima annualità e conseguentemente trasferita all'anno 2010.

Art. 3.

Per effetto del trasferimento delle annualità di cui ai precedenti articoli, nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1977 saranno eliminate dal conto dei residui e costituiranno economie di spesa le somme conservate in corrispondenza dei capitoli 1088, 1114, 1117, 1119, 1148, 1154, 1172, 1214, 1231 e 1371 del bilancio per l'anno finanziario 1976 nella rispettiva misura di 100 milioni, di L. 874.920.000, di 200 milioni, di 50 milioni, di 100 milioni, di 20 milioni, di L. 36.250.000, di L. 593.714.220, di 150 milioni e di 100 milioni.

Art. 4.

La decorrenza della seconda annualità derivante dal limite di impegno iscritto, ai sensi della legge regionale 7 luglio 1976, n. 34 nel cap. 1122 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976, è trasferita dall'anno finanziario 1977 all'anno finanziario 1978. La scadenza dell'ultima annualità derivante da tale limite di impegno è conseguentemente trasferita all'anno finanziario 2011.

Art. 5.

La decorrenza della seconda annualità derivante dai limiti di impegno iscritti, ai sensi della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, nei capitoli 1108, 1153, 1171, 1213, 1230 e 1372 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976 è trasferita dallo anno finanziario 1977 all'anno finanziario 1978. La scadenza della ultima annualità derivante da tali limiti di impegno è conseguentemente trasferita all'anno finanziario 2011.

Art. 6.

I contributi assegnati dalla Regione sui limiti di impegno indicati nei precedenti articoli della presente legge sono confermati.

Art. 7.

Per effetto dei trasferimenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4 e 5, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella *A*), annessa alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 dicembre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. **58.**

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *dicembre* 1977)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1977, n. **59.**

Interventi straordinari in agricoltura per gli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre 1977 ed aumento di alcune anticipazioni previste dalla legge regionale 6 settembre 1977, n. 47.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'immediato ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonchè delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1977, è autorizzata l'erogazione di somme sino all'ammontare di 2.000 milioni per la concessione anticipata delle provvidenze indicate dall'art. 4, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per i fini di cui al precedente comma nel cap. 3540 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 e nel corrispondente cap. 18540 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo è iscritta la somma di 2.000 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ai fini di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47, è autorizzata l'erogazione di somme sino all'ammontare rispettivamente di 500 milioni e di 1000 milioni per la concessione anticipata delle provvidenze indicate dall'art. 5, primo e secondo comma e dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Per i fini di cui al precedente comma nei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977, in aumen-

to alle dotazioni ad essi conferite ai sensi della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47, sono iscritte le somme a fianco dei medesimi indicate:

cap. 3560 di entrata e cap. 18560 di spesa: 500 milioni;
cap. 3580 di entrata e cap. 18580 di spesa: 1000 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le domande per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 1 debbono essere presentate entro cinquanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Sulla base delle risultanze istruttorie e sentito il comitato comprensoriale, la giunta regionale predisporrà le deliberazioni di impegno.

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione delle anticipazioni sulle provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, devono essere presentate entro cinquanta giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni della giunta regionale di cui all'articolo 2 sul Bollettino ufficiale della Regione, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali ne cureranno la relativa istruttoria ».

Art. 5.

Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano nelle zone individuate dalle deliberazioni della giunta regionale assunte ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1977, n. 47.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 dicembre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1977, n. 60.

Interventi per lavori urgenti di pubblico interesse, in dipendenza di alluvioni, piene e frane ed altri eventi naturali di carattere eccezionale. Recupero di somme stanziate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la riduzione di L. 892.550.000 sullo stanziamento di cui al cap. 12180 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, con la denominazione « Interventi per la realizzazione di opere di prevenzione, soccorso e ripristino resesi necessarie a seguito di calamità naturali particolarmente gravi » e con stanziamento di lire 25 miliardi assegnati alla regione Piemonte con legge statale 8 agosto 1977, n. 639, per provvedere agli interventi dipendenti dagli eventi calamitosi del maggio 1977.

La somma di L. 892.550.000 è iscritta sul cap. 12170 del medesimo stato di previsione della spesa, con la denominazione « Interventi per lavori urgenti e di pubblico interesse, in dipendenza di alluvioni, piene e frane ed altri eventi naturali di carattere eccezionale » per reintegrarne lo stanziamento nella misura della spesa anticipata dalla regione Piemonte al fine di fronteggiare le necessità più immediate derivanti dalla alluvione del maggio 1977.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 15 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 dicembre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1977, n. 61.

Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di servizi di linea in dipendenza dell'applicazione del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotranvieri, con integrazione e modifica della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 15 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire l'attuazione contrattuale in sede regionale del nuovo contratto di lavoro, di cui al verbale di accordo 4 giugno 1976 siglato presso il Ministero del lavoro fra le organizzazioni delle categorie interessate, e al fine di garantire l'efficienza e la continuità dei pubblici servizi del settore, la regione Piemonte concede alle imprese concessionarie interessate:

a) un contributo *una tantum* di L. 210.000 (comprensive degli oneri a carico del lavoratore), oltre agli oneri a carico della impresa, in pro-rata per ciascun dipendente in servizio nell'anno 1976, a saldo e stralcio di ogni spettanza a qualsiasi titolo conseguente al nuovo trattamento economico e normativo per il periodo 1° gennaio 1976/31 dicembre 1976 oltre quanto disposto al successivo art. 4;

b) un contributo annuo per ciascun dipendente in servizio nel 1977 determinato:

1) in L. 890.000 per le aziende con dipedenti regolati con contratto ANAC, integrato dal protocollo di intesa;

2) nella misura che il consiglio determinerà, in analogia a quello di cui al precedente punto 1), per le aziende con dipendenti regolati con contratto FENIT, allorchè il Parlamento avrà definito la normativa di applicazione delle nuove tabelle di inquadramento del personale. Nell'attesa di tali determinazioni, alle aziende in parola verrà corrisposto un acconto dell'ammontare di L. 350.000 compresi gli oneri a carico dell'impresa, salvo conguaglio.

Art. 2.

I contributi di cui ai punti *a*) e *b*1) del precedente articolo sono concessi alle imprese del Piemonte con dipendenti regolati con contratto ANAC, integrato dal protocollo d'intesa, che applichino il nuovo contratto a decorrere dal 1° gennaio 1977 e che, per il periodo di servizio relativo all'anno 1976, corrispondano ai propri dipendenti la quota di cui al punto *a*) medesimo.

Tale contributo viene a sommarsi a quello di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56, per le aziende aventi titolo.

I contributi di cui ai punti *a*) e *b*2) del precedente articolo sono concessi alle imprese del Piemonte con dipendenti regolati con contratto FENIT, che applichino il nuovo con-

tratto a decorrere dal 1° gennaio 1977, ad eccezione delle nuove tabelle di inquadramento, e che, per il periodo relativo all'anno 1976, corrispondano ai propri dipendenti la quota di cui al punto *a*) medesimo.

I contributi di cui trattasi sono accordati se il conto economico di esercizio risulti passivo per il complesso dell'attività aziendale dei trasporti nell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

Il loro importo è contenuto nei limiti del disavanzo del conto economico annuale comprendente i contributi accordati ad ogni altro titolo dalla regione Piemonte.

Sono escluse dal beneficio dei contributi le imprese che gestiscono soltanto autolinee di gran turismo o servizi a contratto.

I contributi di cui all'art. 1 possono essere accordati anche alle aziende che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221; di essi si tiene conto in occasione della prossima revisione della sovvenzione, comunque entro la fine del 1978, ai fini di eventuali conguagli.

Art. 3.

La misura dei contributi per ciascuna azienda è determinata in base al personale iscritto nel libro matricola e riconosciuto necessario, con deliberazione della giunta regionale per l'esercizio delle linee regionali, interregionali e comunali.

Il pagamento dei contributi sarà autorizzato con decreto del presidente della giunta regionale sulla scorta delle liquidazioni predisposte dalla direzione compartimentale trasporti in concessione.

I contributi sono corrisposti previa dimostrazione da parte dell'impresa dell'avvenuta applicazione del contratto come dallo articolo 2. Il contributo di cui al punto *b*) dell'art. 1 è erogato nella misura del 90 %, salvo conguaglio ad avvenuto riscontro a fine anno della consistenza del personale durante l'anno 1977, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Viene inoltre garantito per ciascuno degli agenti regolati con contratto ANAC, in servizio dal 1° luglio 1974 e che cessi o abbia cessato dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1° gennaio 1976, il contributo commisurato alla differenza tra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dal contratto ANAC 10 dicembre 1970, in sostituzione del contributo di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 novembre 1975, n. 56.

Per gli agenti assunti successivamente al 1° luglio 1974, e che cessino o abbiano cessato dal servizio per qualsiasi motivo a partire dal 1° gennaio 1976, il contributo viene commisurato alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dalla normativa contrattuale regionale di cui al verbale di intesa 6 ottobre 1975 ((protocollo d'intesa).

Analogamente, alle aziende che hanno il personale regolato con contratto FENIT, per gli agenti in servizio dal 1° gennaio 1976, che cessino o abbiano cessato dal servizio, viene garantito un contributo commisurato alla differenza fra il trattamento economico e normativo di fine lavoro previsto dal nuovo contratto e quello previsto dal contratto FENIT 22 giugno 1973.

Il contributo di cui al presente articolo può essere accordato anche alle aziende che fruiscono dei benefici previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, di essi si tiene conto in occasione della prossima revisione della sovvenzione, comunque entro la fine del 1978, ai fini di eventuali conguagli.

Art. 5.

Le provvidenze di cui all'art. 1 e all'art. 4 possono essere concesse anche alle aziende pubbliche dopo il 31 dicembre 1976. In tale caso viene accordato il contributo di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14.

Art. 6.

In dipendenza dell'aumento della percorrenza degli autoservizi, l'autorizzazione di spesa stabilita dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, per l'anno finanziario 1977, è aumentata da 2.000 milioni a 2.600 milioni.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14, è autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di 800 milioni.

Il presidente della giunta regionale, in base ad istanza della impresa e su conforme deliberazione della giunta medesima, può autorizzare il pagamento, sulla base delle risultanze di esercizio del primo semestre di ogni anno, di un acconto non superiore al 50 % del contributo annuale erogato nell'esercizio precedente, con diritto di recupero qualora il contributo non risulti concedibile in base alle risultanze di fine esercizio.

Art. 8.

In attesa di nuova disciplina normativa dell'erogazione dei contributi, conforme ai criteri stabiliti dalla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge e alle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 22 e n. 23, 20 marzo 1975, n. 14 e 24 novembre 1975, n. 56, avverrà con le medesime modalità previste dalle rispettive leggi anche per l'anno 1978, nella medesima misura determinata per ciascuna azienda concessionaria per il 1977, salvo successivo conguaglio.

Il contributo di cui alla presente legge potrà essere erogato per rate trimestrali anticipate, in analogia a quello di cui alla legge 24 novembre 1975, n. 56.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, valutati, per l'anno finanziario 1977, in 2.350 milioni, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di lire 2.350 milioni al cap. 6070 dello stato di previsione medesimo.

All'onere di 600 milioni derivante dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al cap. 14040 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di 600 milioni al cap. 11830 dello stato di previsione medesimo.

All'onere di 800 milioni, derivante dall'attuazione dell'art. 7 della presente legge, per l'anno finanziario 1977 si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. 10180 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno e mediante l'iscrizione della somma di lire 800 milioni al cap. 6100 dello stato di previsione medesimo.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 della presente legge sono autorizzate per l'anno finanziario 1978, le seguenti spese:

lire 1.800 milioni in aumento all'autorizzazione di spesa di 3.500 milioni già stabilita per l'anno finanziario medesimo dalla legge regionale 24 novembre 1975, n. 56;

lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 23;

lire 2.600 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22;

lire 900 milioni per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 14.

Al maggior onere di cui al precedente comma si fa fronte, per l'anno finanziario 1978, con una quota di 7.300 milioni della maggior somma derivante dal riparto, a decorrere dall'anno finanziario 1978 medesimo, del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 dicembre 1977

VIGLIONE

(1293)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780790)